

DELIBERA N. 225 /12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CHAT) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 37/12/DICAM/PROC. 2410/ZD - datato 4 maggio 2012 e notificato in data 15 maggio 2012, che contesta alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Chat la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 25 gennaio 2012, è stato trasmesso quanto segue;

- a) dalle ore 7.00 alle ore 16.00 sono trasmessi programmi di televendita relativi a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, nel corso dei quali le conduttrici invitano i telespettatori a contattarle ai numeri a sovrapprezzo che appaiono in sovrappressione sullo schermo oppure ad altre numerazioni a sovrapprezzo. Le televendite sono precedute dagli avvisi e dalla scritta scorrevole in sovrappressione *"Gen.tel... chiama 899.35.00.81 ... Vuoi risparmiare? Chiama noi.... noi ci siamo 899.35.00.81 ... 24 ore su 24 ... cartomanti al tuo servizio... "*. Nella parte centrale dello schermo televisivo compare il numero a valore aggiunto 899.90.70.71 oppure, in alternativa 899.03.20.24, da contattare per avere un consulto di cartomanzia, seguito dal nome della cartomante (Rosy, Tiziana) e dalla scritta *"televendita"*. Sotto il numero a sovrapprezzo si legge la seguente scritta: *"Gen.tel Srl RM PI 07585451007- VM 18- costo da fisso 1,86 mm + euro 0,12 scatto risposta ivato max 7 minuti. Da mobile rivolgersi al proprio gestore. E' possibile richiedere il blocco chiamate"*

al tuo gestore”. Le cartomanti nel corso della trasmissione invitano i telespettatori a chiamare il numero 899.90.70.71 e gli altri numeri che compaiono sullo schermo, avendo, così, la possibilità di parlare con numerose ed esperte cartomanti che lavorano alle dipendenze del Centro Gen.tel.; al contempo, le conduttrici illustrano anche i vantaggi delle schede prepagate, attivabili dai titolari di carte di credito, che consentono di risparmiare perché si compone, anziché l’899, il numero urbano 06.50. Nel corso delle trasmissioni effettuano anche consulti di cartomanzia *“in diretta”*. Al termine della trasmissione delle televendite sullo schermo compare la scritta *“Gen.tel ... chiama 899.35.00.81... Vuoi risparmiare?..., chiama noi ... noi ci siamo 899.35.00.81 ... 24 ore su 24 ... cartomanti al tuo servizio 899.35.00.81”*;

- b) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 vengono trasmessi programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia, nel corso dei quali sullo schermo televisivo compaiono le seguenti scritte a carattere statico: *“Trasmissione riservata ad un Pubblico Adulto”*, l’indicazione di un sito www.nasasurvivalprojet.it e *“in Studio con Marius”*, i numeri 06-787162 e 333-7961689 e, al centro magomarius33@magiasumera.it, www.nasasurvivalprojet.it. Marius, televendita, Q.M. Roma. Durante la trasmissione delle televendite si effettuano diversi consulti;
- c) dalle ore 19.00 alle ore 23.00 riprendono le televendite di servizi di cartomanzia e di astrologia. La scenografia e le scritte che compaiono in sovrapposizione sullo schermo televisivo e le numerazioni a valore aggiunto sono le stesse già rilevate e riportate nel corso della programmazione televisiva trasmessa nella fascia oraria 7.00-16.00;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e assimilabili tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione sullo schermo televisivo, ovvero indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 25 gennaio 2012, programmi di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e assimilabili con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i conduttori dei programmi televisivi stessi inducono ad utilizzare in fascia oraria non consentita;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare Chat integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell’articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, a fronte dell'illecito in esame consistente nella trasmissione di programmi di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e similari con la sovrimpressione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Chat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 225 /12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione

del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 225 /12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci